

Legge federale sull'ottimizzazione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Disegno

del ...

L'assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni²

Art. 360a cpv. 3

IV. Salari minimi 3 Qualora le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi del capoverso 1 vengano ripetutamente violate ed
1. Condizioni esistano indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi ai sensi del capoverso 1, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può prorogare il contratto normale di lavoro per una durata limitata.

2. Legge federale del 28 settembre 1956³ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 1a

2. In caso di abusi

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² Se dimostrano che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, le parti contraenti possono altresì chiedere, congiuntamente, che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato. L'autorità competente sottopone senza indugio la domanda alla Commissione tripartita competente, che si pronuncia entro un termine di tre mesi.

SR

¹ FF

² RS 220

³ RS 221.215.311

³ Il carattere obbligatorio generale può essere conferito nei casi di cui ai capoversi 1 e 2:

- a. alla retribuzione minima e ai periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge dell'8 ottobre 1999⁴ sui lavoratori distaccati;
- b. alle vacanze;
- c. al rimborso delle spese;
- d. ai contributi ai costi d'esecuzione;
- e. all'obbligo di versare una cauzione;
- f. ai controlli paritetici;
- g. alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all'addossamento delle spese dei controlli.

Art. 2 numeri 3, 3^{bis} e 3^{ter}

Condizioni
generali

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro (quorum dei datori di lavoro) e la maggioranza dei lavoratori (quorum dei lavoratori) che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale; i datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori (quorum misto); se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare al quorum dei lavoratori;
- 3^{bis}. se, in caso di prorogazione dell'obbligatorietà generale, il quorum dei datori di lavoro non è raggiunto, l'obbligatorietà generale può essere prorogata una sola volta e per una durata massima di tre anni. In questo caso l'obbligatorietà generale non può essere modificata, ad eccezione di un adeguamento dei salari;
- 3^{ter} in caso di domanda di conferimento dell'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 1a deve essere raggiunto solo il quorum misto;

⁴ RS 823.20

3. Legge dell'8 ottobre 1999⁵ sui lavoratori distaccati

Art. 5 cpv. 4

Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera c. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

Art. 7 cpv. 4^{bis}

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera f non è applicabile.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;
- b. per infrazioni all'articolo 2 capoverso 1, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi oppure vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- c. per infrazioni all'obbligo di diligenza secondo l'articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi oppure vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- d. per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b o per il mancato pagamento dell'importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o c, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- e. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁶ commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;
- f. addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli.

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle

⁵ RS 823.20

⁶ RS 220

imprese che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

Art. 12 cpv. 1 lett. c

¹ Chiunque:

- c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettere b, c o d;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale⁷ commina una pena più grave.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RS 311.0